



## Circolare n. 65

Prot. n. del 14/01/2022

Tusa, 14 gennaio 2022

A tutte le famiglie

A tutti i docenti

A tutto il personale ATA

Loro sedi

Al D.S.G.A

Al sito Web

**Oggetto: Informazioni nuove disposizioni tracciamenti covid Nuove norme D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla Circolare Interministeriale n.11 del 08/01/2022 relative alla gestione dei contatti in ambito scolastico e D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 relativo ai contatti stretti con positivo in altri ambiti.**

A seguito dell'aggiornamento della normativa riguardo a sorveglianza attiva, quarantene e isolamento fiduciario in ambito scolastico e non, introdotte dai D.L. del 30 Dicembre 2021 n.229 e D.L. n.1 del 7 Gennaio 2022, si informa il personale sulle procedure da seguire.

In primo luogo si ricorda che è necessario inviare prima possibile la attestazione di positività di personale o alunni alla mail della scuola [meic814002@istruzione.it](mailto:meic814002@istruzione.it), quando possibile precedendola con contatto telefonico avvisando anche i responsabili di plesso e i coordinatori di classe.

La segnalazione tempestiva è essenziale perché l'Istituto possa avviare le procedure di tracciamento dei contatti, inserire i dati e comunicare agli interessati l'avvenuto contatto. Tutte le comunicazioni alle famiglie avvengono tramite il SITO della Scuola, che deve essere costantemente consultato.

Si riportano di seguito le procedure relative AI CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO, secondo quanto indicato nella Nota Congiunta MI e MS n. 11 dell'8/01/2022, suddivise per ordine di scuola.

### SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

### SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza.

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

**N.B. POICHÉ NON E' POSSIBILE ORGANIZZARE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO AD UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI, IL SERVIZIO MENSA SARÀ SOSPESO PER LA CLASSE SPECIFICA PER TUTTA LA DURATA DEL TESTING;**

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

#### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza\*\*\*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

**N.B. POICHÉ NON E' POSSIBILE ORGANIZZARE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO AD UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI, IL SERVIZIO MENSA SARÀ SOSPESO PER LA CLASSE SPECIFICA PER TUTTA LA DURATA DEL TESTING;**

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza\*\*\*.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato attraverso esibizione di idoneo documento (green pass o certificato vaccinazione).

Il documento deve essere ESCLUSIVAMENTE esibito per accesso a scuola, NON CONSEGNATO.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

**La Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P, citata anche relativamente ai contatti in ambito scolastico, emanata a seguito del D.L. 229 del 30.12.2021 regola inoltre le misure che devono essere rispettate da alunni e personale in caso di contatti con positivi AL DI FUORI DELL'AMBIENTE SCOLASTICO.**



**Si riportano qui le principali prescrizioni:**

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19

Ulteriori precisazioni \*\*\* il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito <https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp>

La pagina del sito web del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rintracciabile tramite il seguente link: <https://www.miur.gov.it/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-dipositivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza>

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si rimane a disposizione, attraverso la posta Istituzionale e gli uffici di segreteria, per ogni ulteriore necessità di chiarimento.

In allegato schema riassuntivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Fulvia Ferlito**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

# **SINTESI PER LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO COVID A SCUOLA**

## **D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022**

### **SCUOLA DELL'INFANZIA - UN SOLO ALUNNO POSITIVO NELLA SEZIONE**

#### **TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA SEZIONE**

- **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

#### **PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)**

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

### **SCUOLA PRIMARIA**

#### **A) UN SOLO ALUNNO POSITIVO IN CLASSE**

#### **TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE**

- **Attività didattica in presenza**. Il pasto dovrà essere consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.;
- **Misura sanitaria**: Prima possibile, dal momento in cui si è stati informati del caso di positività, dev'essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (T0). Il test va ripetuto dopo 5 giorni (T5). Se l'esito del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, dev'essere informata l'Autorità di Prevenzione e non è possibile rientrare a scuola. Analoghe disposizioni si applicano per il tampone T5.

#### **PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)**

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

#### **B) DUE ALUNNI POSITIVI IN CLASSE NELL'ARCO DI 10 GIORNI**

#### **TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE**

- **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

#### **PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)**

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

## **SCUOLA SECONDARIA - UN ALUNNO POSITIVO NELLA CLASSE**

### **TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE**

- **Attività didattica in presenza**, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **Misura sanitaria**: auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

### **PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)**

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

## **SCUOLA SECONDARIA - DUE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL'ARCO DI 10 GIORNI**

### **A) PER GLI ALUNNI:**

- a1) non vaccinati
- a2) vaccinati con solo 1° dose
- a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
- a4) guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
  - **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
  - **Misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

### **B) PER GLI ALUNNI:**

- b1) vaccinati con 3° dose (booster)
- b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)
- b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)
  - **Attività didattica** in presenza, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - **Misura sanitaria**: Auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere **DIMOSTRATI DALL'ALUNNO INTERESSATO. Pertanto, esclusivamente in questa fattispecie** (presenza di due allievi positivi), **ai sensi del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 l'istituzione scolastica è autorizzata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti**, consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente agli alunni che rientrano nei casi b1, b2 oppure b3.

Ai sensi della nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, il controllo sarà eseguito in modo riservato ed esaminando seduta stante quanto prodotto dall'alunno, senza annotare, registrare o memorizzare alcun dato. Il controllo sarà effettuato per ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio.

Si suggerisce di delegare al controllo i docenti in servizio alla prima ora di lezione, i quali dovranno essere forniti di tablet d'Istituto dotati di App "VerificaC19". Nulla vieta, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle condizioni operative delle singole scuole, delegare al controllo altra tipologia di personale.

### **PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)**

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe di casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

## SCUOLA SECONDARIA - TRE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL'ARCO DI 10 GIORNI

### TUTTI GLI ALUNNI

- È **sospesa l'attività didattica in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

### PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

## DISPOSIZIONI SANITARIE DEL MIN. SALUTE DEL 30/12/2021 (Circolare prot. n. 0060136 del 30/12/2021)

### REGIME PRECAUZIONALE DELL'AUTO-SORVEGLIANZA

*"È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).*

### DISPOSIZIONI SANITARIE PER I CONTATTI STRETTI "AD ALTO RISCHIO"

	QUARANTENA	AUTO-SORVEGLIANZA	TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE
NON VACCINATI	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
CICLO PRIMARIO INCOMPLETO	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
SECONDA DOSE DA MENO DI 14 GIORNI	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
SECONDA DOSE DA PIU' DI 120 GIORNI	5 GIORNI	SI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
SECONDA DOSE DA MENO DI 120 GIORNI	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
GUARIGIONE DA MENO DI 120 GIORNI	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
BOOSTER	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI

## DISPOSIZIONI SANITARIE PER I POSITIVI

	ANTIGENICO	CONFERMA CON MOLECOLARE	CONTROLLO	FINE ISOLAMENTO
NON VACCINATI	SI	SI	10 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
SECONDA DOSE DA PIU' DI 120 GIORNI	SI	SI	10 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
SECONDA DOSE DA MENO DI 120 GIORNI	SI	SI	7 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
BOOSTER	SI	SI	7 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### → TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il D.L. 1 del 7 gennaio 2022 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria la prescrizione medica, da parte del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta.

### → È VIETATO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°

Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

### → RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (USCA/ASP)

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono all'emanazione delle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale. Il Dirigente Scolastico non ha il potere di emettere provvedimenti di quarantena/isolamento, né di ammettere a scuola studenti e personale privi di provvedimento/certificato di guarigione o fine isolamento.

## QUADRO DI RIFERIMENTO

- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative";
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 30/12/2021;
- Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10/01/2022.